organi e dei controlli), ancorché giustificati dalla rispondenza alla pubblica utilità dello scopo e dai consistenti finanziamenti pubblici. Appare dunque doveroso esaminare se le fondazioni *ex lege* realizzino o meno una privatizzazione effettiva.

Fa eccezione a quanto si è detto la privatizzazione delle IPAB per le quali non è stata dettata una disciplina speciale e che possono quindi essere ritenute fondazioni non contrastanti con l'ordinamento civilistico.

La compatibilità di aspetti della legislazione speciale con la personalità giuridica privata è stata esaminata dalla Corte costituzionale nelle note sentenze nn. 300 e 301 del 2003 riferite alle fondazioni bancarie, che saranno quindi trattate nel capitolo terzo, dedicato a queste fondazioni; alcuni principi affermati dalla Corte possono essere qui anticipati stante la loro rilevanza per tutte le fondazioni costituite dal legislatore. La Corte, esclusa la natura pubblicistica di detti enti e chiarito il trattarsi di persone giuridiche di diritto privato, ha valutato la legittimità costituzionale delle norme censurate secondo il criterio di ragionevolezza e secondo il consolidato principio di dichiarare l'incostituzionalità soltanto laddove è «impossibile darne interpretazioni costituzionali». La Corte non ha sollevato rilievi in ordine alla nomina degli organi da parte di enti pubblici: ha precisato che la rappresentanza indicata dal legislatore con riferimento al rapporto che intercorre tra gli enti designanti e i soggetti designati va intesa nel senso di «un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo, potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati» (sent. n. 301/2003). Relativamente all'emanazione di «atti di indirizzo di carattere generale» da parte dell'Autorità di vigilanza, la Corte ha ritenuto che essi non possano rientrare nella funzione di controllo e ha ritenuto la norma (art. 10, c. 3, lett. e), d.lgs. n. 153/1999) costituzionalmente illegittima.

Norma analoga a quest'ultima risulta prevista, come si è detto al paragrafo 24, per le fondazioni costituite o partecipate dal Ministero dei beni e attività culturali (art. 13 d.m. n. 491/2001). Gli atti elencati dalla norma non esorbitano dal normale controllo attribuito all'Autorità di vigilanza ma il carattere esemplificativo dell'elencazione («tra l'altro») non preclude l'emanazione di atti di diversa natura. Invero,